

YOLO Group S.p.A.

SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DELLA MOSCOVA N. 12
CAPITALE SOCIALE EURO 146.916,88
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, MONZA-BRIANZA, LODI
CODICE FISCALE 10043040962

Progetto di scissione parziale mediante scorporo di YOLO Group S.p.A. a favore della costituenda YoloTech S.r.l., ai sensi dell'art. 2506.1 e seguenti del codice civile

(il "**Progetto di Scissione**")

PREMESSA

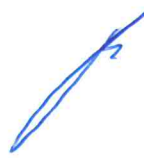
YOLO Group S.p.A. ("**YOLO**") è una società attiva nel settore *insurtech*, operante nella progettazione e gestione di piattaforme tecnologiche innovative per la distribuzione digitale di prodotti assicurativi e nello sviluppo di servizi a supporto di compagnie assicurative, intermediari e *partner* commerciali. YOLO ha sviluppato nel tempo un modello di *business* articolato in due principali aree di attività: da un lato l'attività di distribuzione assicurativa digitale attraverso le proprie società controllate e i canali *digital*, *phygital* ed *embedded*; dall'altro l'attività di fornitura di servizi tecnologici mediante piattaforme digitali proprietarie ("**Business Line Tech Services**").

Nell'ambito del piano strategico 2026-2028 di YOLO, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere a una riorganizzazione del gruppo finalizzata a una maggiore focalizzazione sul *business* della distribuzione assicurativa digitale B2B2C. In tale contesto, è emersa l'opportunità di valorizzare separatamente la Business Line Tech Services, dedicata allo sviluppo, manutenzione ed evoluzione delle piattaforme proprietarie "Core Platform", "CEP Platform" e "YIN Platform".

In linea con l'indirizzo strategico, in data 14 luglio 2026, YOLO ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con ATUM S.r.l. ("**ATUM**"), abilitatore tecnologico e di processo specializzato nello sviluppo di soluzioni *software* per il settore assicurativo e bancassicurativo. L'accordo è finalizzato a valorizzare la Business Line Tech Services e le piattaforme tecnologiche proprietarie di YOLO e prevede (i) la costituzione da parte di YOLO di una società di nuova costituzione attraverso una scissione mediante scorporo ai sensi dell'art. 2506.1 c.c. ("**Scissione**"), nella quale confluirà la Business Line Tech Services, con espressa esclusione delle attività assicurative, distributive, commerciali, regolamentari, di intermediazione, *corporate*, *holding* e di *compliance* di YOLO; (ii) il successivo acquisto da parte di ATUM di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale della società di nuova costituzione.

Alla Scissione si applicano le esenzioni contemplate dall'art. 2506-ter, comma 3, c.c., per i casi di scissione mediante costituzione di una o più nuove società con attribuzione proporzionale di partecipazioni e, quindi, non sono richieste: la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., la relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501-quinquies c.c., la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies c.c.

Inoltre, ex art. 2506-bis comma 4 c.c. quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501 *ter*, primo comma, c.c. né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci.



Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 6, c.c., alla Scissione non si applica il diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 c.c..

1. Dati delle società partecipanti alla Scissione

- **Società Scissa:** Yolo Group S.p.A., con sede in Milano, Via Della Moscova n. 12, capitale sociale Euro 146.916,88 i.v., numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi e Codice Fiscale n. 10043040962.

Con riguardo allo statuto della Società Scissa, la Scissione non determinerà la riduzione del capitale sociale e del patrimonio netto, né un mutamento nell'oggetto sociale della Società Scissa, tenuto altresì conto che la Società Scissa svolge ulteriori attività, oltre a quelle rientranti nella Business Line Tech Services, che proseguiranno successivamente alla Scissione.

- **Società Beneficiaria:** una società di nuova costituzione che sarà denominata YoloTech S.r.l., avrà sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia, 70 e capitale sociale Euro 10.000 e sarà assoggettata al regime delle società a responsabilità limitata. Il capitale sociale della Società Beneficiaria sarà interamente assegnato alla Società Scissa che ne diverrà unico socio.

La Società Beneficiaria sarà regolata dallo statuto Allegato A e sarà amministrata da un amministratore unico, nella persona di Gianluca De Cobelli, cittadino italiano, nato a Milano, il 29 settembre 1965, codice fiscale DCBGLC65P29F205M, domiciliato ai fini della carica presso la sede della Società, e con una durata della carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. Non si procederà alla nomina di un organo di controllo.

2. Rapporto di cambio e assegnazione delle quote della Società Beneficiaria

Ai sensi dell'art. 2506.1 c.c., le quote emesse dalla Società Beneficiaria non sono attribuite ai soci della Società Scissa, bensì alla Società Scissa medesima.

Di conseguenza, non si applicano le disposizioni sul rapporto di cambio, sul conguaglio in denaro, sulle modalità di assegnazione delle azioni ai soci storici con la loro conseguente data di decorrenza alla partecipazione agli utili e al trattamento riservato a particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni, di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501-ter, Codice Civile.

La Società Scissa diventerà titolare del 100% del capitale sociale della Società Beneficiaria.

3. Decorrenza degli effetti della Scissione

Effetti giuridici: Gli effetti della scissione decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese di Milano (ex art. 2506-quater c.c.).

Effetti contabili e fiscali: Le operazioni delle porzioni di patrimonio trasferite saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a decorrere dalla medesima data di efficacia giuridica.

A decorrere dalla data di cui sopra, pertanto, la Società Beneficiaria assumerà, per quanto di propria competenza, tutti i diritti e gli obblighi della Società Scissa facenti parte della Business Line Tech Services, subentrando nella proprietà e nel possesso dei beni e dei rapporti giuridici esistenti. Pertanto, i costi ed i ricavi nonché i debiti ed i crediti relativi alle attività oggetto di Scissione, rispettivamente sostenuti/percepiti e impegnati/accertati dalla Società Scissa - con competenza anteriore alla data di efficacia della Scissione - saranno imputati alla Società Scissa. I beni vengono assegnati alla Società Beneficiaria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e dalla data di efficacia della Scissione ogni onere, costo, perdita previsti o anche sopravvenuti (di qualsiasi natura e per qualsivoglia titolo o causa) saranno a carico della Società Beneficiaria.

Ai sensi dell'art. 2506-*quater*, comma 3 c.c., ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della Società Scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

4. Trattamento di particolari categorie di soci o possessori di titoli. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla scissione

Non sussistono categorie di soci con trattamento privilegiato o particolari categorie di soci diverse dai soci ordinari, dando atto che la Società Scissa diventerà titolare del 100% del capitale sociale della Società Beneficiaria e quindi di tutte le quote che comporranno il capitale della Società Beneficiaria stessa.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

5. Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire (art. 2506-bis c.c.)

Viene trasferita alla Società Beneficiaria la Business Line Tech Services, che offre servizi e soluzioni tecnologici per abilitare la distribuzione digitale di prodotti e servizi assicurativi e non in ottica B2B e *white label* attraverso tre piattaforme digitali proprietarie denominate "*core platform*", "*cep platform*" e "*yin platform*" (le "**Piattaforme**").

In particolare, la "Business Line Tech Services" comprende esclusivamente le attività tecnologiche, applicative e di sviluppo software strettamente riferibili alla gestione, manutenzione, evoluzione, configurazione e integrazione delle Piattaforme, nonché le attività di supporto tecnico e applicativo necessarie all'esecuzione dei contratti clienti e dei rapporti con fornitori espressamente inclusi nel perimetro della Business Line Tech Services.

Le poste patrimoniali attive e passive riferibili al suddetto perimetro sono indicate rispettivamente nell'Allegato B ("**Crediti**") e nell'Allegato C ("**Debiti**").

Rientrano inoltre nel compendio oggetto di scissione in cui siano riferibili alle predette attività ed espressamente inclusi nella scissione:

- le componenti software e applicative delle Piattaforme;
- le configurazioni, la documentazione tecnica e funzionale;
- il know-how applicativo, tecnologico e organizzativo sviluppato dalla Società con riferimento alle Piattaforme;
- i contratti attivi e i contratti passivi relativi all'attività della Business Line Tech Services;
- le attività immateriali e gli ulteriori rapporti giuridici funzionalmente connessi;
- il personale dedicato o prevalentemente dedicato allo svolgimento delle attività trasferite, che sarà individuato sulla base dell'effettiva assegnazione funzionale al ramo oggetto di scissione.

Tutte le attività e passività della Business Line Tech Services vengono trasferite secondo il principio della continuità contabile.

Il valore contabile netto degli asset oggetto di assegnazione è almeno pari a quello attribuito al capitale della Società Beneficiaria, oltre all'eventuale riserva sovrapprezzo.

6. Criteri di allocazione degli elementi non definiti (art. 2506-bis, commi 2 e 3 c.c.)

Tenuto conto che la Scissione non determina l'assegnazione dell'intero patrimonio della Società Scissa, si dichiara che non sussistono elementi dell'attivo e/o del passivo non desumibili dal presente progetto.

7. Spese

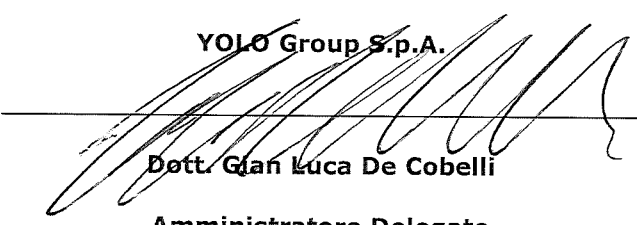
Le spese del presente Progetto saranno sostenute dalla Società Scissa.

ALLEGATI

- A –Statuto della Società Beneficiaria;
- B – Attività Trasferite (valori al 31 dicembre 2025)
- C – Passività Trasferite (valori al 31 dicembre 2025)

Milano 3 agosto 2026

YOLO Group S.p.A.



Dott. Gian Luca De Cobelli

Amministratore Delegato



Allegato A

Statuto Società Beneficiaria

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE -

È costituita una società a responsabilità limitata denominata

"YoloTech S.r.l.".

Art. 2 - ATTIVITÀ CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE -

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, la concessione in licenza, la manutenzione, l'assistenza tecnica, l'aggiornamento e la gestione di software, applicazioni informatiche, piattaforme digitali, portali web, sistemi cloud, applicazioni mobili, soluzioni basate su tecnologie di intelligenza artificiale, sistemi di automazione dei processi e ogni altra soluzione tecnologica destinata, in via prevalente ma non esclusiva, al settore assicurativo, riassicurativo, del brokeraggio assicurativo e dell'intermediazione assicurativa;
 - b) lo sviluppo e la gestione di piattaforme informatiche e servizi digitali finalizzati alla raccolta, elaborazione, organizzazione, trasmissione e gestione di dati e documenti, alla comparazione di prodotti assicurativi, alla gestione dei rapporti tra intermediari, compagnie, clienti e altri operatori del settore, nonché all'automazione dei processi amministrativi, commerciali, gestionali e documentali;
 - c) ricerca e sviluppo, consulenza tecnica, analisi funzionale, progettazione di sistemi informativi, integrazione di software con piattaforme di terzi, sviluppo di API, servizi di *cybersecurity*, gestione d'infrastrutture informatiche, *hosting*, *housing*, conservazione digitale, formazione, assistenza e supporto tecnico connessi ai propri prodotti e servizi;
 - d) il commercio, lo sviluppo, la registrazione, la concessione in uso e, in generale, lo sfruttamento economico di brevetti, marchi, diritti d'autore, banche dati, algoritmi, modelli di intelligenza artificiale, *know-how* e ogni altro diritto di proprietà industriale e intellettuale;
 - e) attività di elaborazione dati, *business intelligence*, *data analytics*, servizi di *reporting*, monitoraggio delle *performance*, gestione documentale e *workflow management*, nonché ogni altra attività complementare o connessa ai servizi informatici offerti.
- Resta espressamente escluso lo svolgimento diretto di attività riservate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le attività di intermediazione assicurativa,



salvo che la società acquisisca le autorizzazioni, iscrizioni o abilitazioni eventualmente richieste dalla normativa applicabile.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili, purché non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti; potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso, nonché prestare garanzie, fidejussioni e avalli nell'interesse proprio o di società partecipate, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 - SEDE -

La Società ha sede nel Comune di Milano.

L'Assemblea dei Soci può istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, unità locali sia in Italia che all'estero. È di competenza dell'Organo Amministrativo, invece, il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune.

Art. 4 - DOMICILIO SOCI -

Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

I Soci sono, altresì, obbligati a fornire alla società indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione che possa avvenire anche con questo mezzo.

Art. 5 - DURATA -

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2080 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente secondo le modalità di legge.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE -

Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.000, diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 cod. civ.

Art. 7 - OPERAZIONI SUL CAPITALE -

Nel rispetto della normativa inderogabile, il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti diversi dal denaro, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ. l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la

sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, Il comma, cod. civ.

Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, Il comma, cod. civ., in mancanza di offerte per l'acquisto la partecipazione al capitale sociale di titolarità del Socio moroso non può essere venduta all'incanto.

Art. 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ, TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI -

Oltre a versamenti senza obbligo di restituzione, la Società può acquisire dai Soci finanziamenti soggetti alla previsione dell'art. 2467 cod. civ. e comunque nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di raccolta del risparmio.

La Società, nel rispetto della normativa inderogabile, può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'Organo Amministrativo.

Sussistendo i requisiti di legge la Società potrà emettere strumenti finanziari partecipativi con delibera dell'Assemblea dei soci.

ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE SOCIALI -

Il trasferimento per atto tra vivi delle quote e/o dei diritti di opzione sulle stesse è soggetto alle limitazioni di cui al presente articolo.

Il Socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, ad altri Soci o ad un terzo, la propria quota e/o i propri diritti di opzione è tenuto ad offrirli in prelazione a tutti gli altri Soci.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione al rapporto esistente fra l'entità della sua quota e quella della somma delle quote dei Soci non venditori.

L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei Soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, con indicazione del prezzo e delle condizioni di vendita richiesti o concordati con il o i potenziali acquirenti, ed il nominativo di questi ultimi.

L'eventuale esercizio del diritto di prelazione dovrà essere comunicato al Socio offerente, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre 20 (venti) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di offerta di cui al precedente comma.

L'esercizio del diritto di prelazione comporta accettazione incondizionata del prezzo e delle condizioni di vendita indicate nella comunicazione di offerta. L'esercizio del diritto di prelazione da parte dei Soci comporta inoltre l'obbligo di ciascuno di essi di acquistare, contestualmente all'intera parte della quota offerta in vendita e/o all'intero quantitativo di diritti di opzione offerti in vendita, oggetto del rispettivo diritto di prelazione, anche proporzionale parte della quota offerta e/o dei diritti di opzioni offerti, rimasti eventualmente inoptati.



Qualora nessun Socio eserciti, nei termini e secondo le modalità come sopra indicati, il proprio diritto di prelazione, la quota e/o i diritti di opzione offerti potranno essere trasferiti dal Socio offerente, purché a favore del o dei soggetti acquirenti indicati nella comunicazione di offerta, al prezzo ed alle condizioni ivi indicati ed entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per l'esercizio della prelazione.

Il trasferimento della quota e/o diritti di opzione a favore dei Soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione nei termini e secondo le modalità come sopra indicati, dovrà essere formalizzato e perfezionato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle comunicazioni di esercizio della prelazione previste dalla procedura di cui al presente articolo.

Ai fini del presente articolo, con il termine "trasferimento per atto tra vivi" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito - ivi inclusi vendita, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, dazione in pegno, con attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio, fusione e scissione - in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali con esercizio del diritto di voto su quote della Società. Tuttavia, l'intestazione a società fiduciaria e la reintestazione, da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Qualora, in dipendenza del negozio in questione, il corrispettivo per il trasferimento delle quote fosse in natura o non fosse determinabile, la determinazione del valore delle quote oggetto della prelazione sarà affidato ad un arbitratore, che agirà ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., nominato di comune accordo dai Soci interessati ovvero - in caso di mancato accordo - dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su iniziativa del Socio interessato più diligente.

Art. 10 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE -

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o la maggioranza degli Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 11 - DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ -

Le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis cod. civ. con riferimento alle materie indicate ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 cod. civ. oppure quando lo richiedano l'Amministratore Unico o la maggioranza degli Amministratori o tanti Soci che



rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Deve essere decisa con il metodo assembleare anche l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime nonché la deliberazione relativa al caso previsto dall'art. 2482-bis cod. civ. ed ogni qualvolta la legge lo prevede inderogabilmente.

Quando non è necessaria l'adozione del metodo assembleare, le decisioni dei Soci, a discrezione dell'Organo Amministrativo, possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con modalità che devono comunque assicurare:

- il diritto di tutti coloro che sono iscritti nel Registro delle Imprese di parteciparvi entro una congrua data prestabilita;
- la comunicazione della decisione a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati;
- la sottoscrizione da parte dei Soci di documenti da cui risultino con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il consenso alla stessa e la data in cui il consenso è espresso.

La documentazione relativa deve essere conservata dalla Società e trascritta sul Libro delle decisioni dei Soci.

Art. 12 - QUORUM -

Le decisioni dei Soci, sia in sede assembleare (in prima e in seconda convocazione), sia per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, si intendono approvate se ottengono il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE -

L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qual volta sia da esso ritenuto opportuno nonché quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. La convocazione è effettuata mediante avviso consegnato, spedito o trasmesso ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso può essere consegnato a mano oppure spedito per posta con lettera raccomandata o trasmesso per posta elettronica e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.



L'Assemblea dei Soci può essere convocata su tutto il territorio nazionale anche fuori dalla sede sociale.

Si può, altresì, stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

In ogni caso, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e, se nominati, tutti i Sindaci effettivi, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 14 - ASSEMBLEA - INTERVENTO DEI SOCI -

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci tutti co-loro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto segreto non è ammesso.

E' ammesso l'intervento in Assemblea anche tramite rappresentante, nel rispetto delle modalità e formalità prescritte dalla legge.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito a colui che presiede l'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza, rinuncia o impedimento anche di questi, l'Assemblea è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea.

Colui che presiede l'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ -

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non Soci.

La Società può essere amministrata alternativamente:



- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri;
- da più Amministratori, fino ad un massimo di cinque, ai quali l'amministrazione è affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in questo caso si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 cod. civ.

La nomina dei componenti l'Organo Amministrativo, la scelta del sistema di amministrazione e la determinazione del numero degli Amministratori competono ai Soci ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.

Ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter cod. civ., l'Organo Amministrativo può deliberare la fusione e la scissione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo indicato all'atto della nomina o, in mancanza, fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

A meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati nonché un segretario, quest'ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compresi il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, eventualmente anche nominando un Comitato Esecutivo, determinando i limiti delle deleghe e dei poteri attribuiti. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire speciali incarichi a singoli suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato lo giudichino necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato mediante avviso consegnato personalmente o spedito per posta o inviato a mezzo di posta elettronica a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, al Sindaco Unico e a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, se istituiti, almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

Si può, altresì, stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti, anche in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto di seguito prescritto, tutti gli Amministratori e, ove nominati, tutti i Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza, anche in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto di seguito prescritto, della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni Amministratore dispone di un voto. In caso di parità di voti, l'argomento sarà sottoposto a decisione dei Soci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove eletto e, in mancanza nonché in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato, ove eletto. In mancanza e in caso di assenza o impedimento anche dell'Amministratore Delegato, la riunione è presieduta dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

I Soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

A meno che la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione richieda l'adozione del metodo collegiale, le decisioni di tale organo possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché a tutti gli Amministratori in carica sia concessa la facoltà di partecipare al processo decisionale. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa da parte della maggioranza degli Amministratori in carica.

I citati documenti dovranno essere conservati dalla Società e le decisioni dovranno essere trascritte sul libro delle decisioni degli Amministratori.

Salvo quanto previsto al paragrafo che segue, se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione e gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei Soci.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, sia nominati per decisione dei Soci, sia cooptati a norma del paragrafo che precede, si intende immediatamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione che dovrà avvenire per decisione dei Soci da assumersi in via d'urgenza.

Art. 18 - POTERI DI GESTIONE -

All'Amministratore Unico vengono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo che non venga diversamente disposto all'atto di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a più Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, i Soci, al momento della nomina, determineranno per quali atti essi dovranno operare congiuntamente, per quali potranno operare disgiuntamente ed eventualmente quali atti saranno riservati alla competenza esclusiva dei Soci.

L'Organo Amministrativo può nominare e revocare direttori e Direttori Generali.

Art. 19 - RAPPRESENTANZA -

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al o ai Vice Presidente ed al o agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, con firma libera e disgiunta.

Qualora l'amministrazione sia affidata a più Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, la rappresentanza dovrà essere esercitata in forma disgiuntiva o congiuntiva, a seconda di quanto stabilito dai Soci all'atto della loro nomina.

Ciascun Amministratore cui spetta la rappresentanza può nominare e revocare, nei limiti dei poteri a lui conferiti, istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Art. 20 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI -

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea, la quale potrà attribuire un compenso, sia in misura fissa, sia sotto forma di partecipazione al risultato dell'esercizio o agli utili o ai ricavi realizzati, sia con assegnazione di beni e/o diritti sociali, nonché stabilire un'indennità di fine mandato.

L'Assemblea può altresì stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dei Sindaci, ove nominati. Ove l'Assemblea non abbia provveduto ai sensi del comma precedente, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Sindaci, ove nominati.

Art. 21 - ORGANO DI CONTROLLO -

Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

La società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - BILANCIO ED UTILI -

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove la legge lo consenta può tuttavia essere da essi approvato entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti, previa deduzione della quota da destinarsi per legge a riserva legale, verranno distribuiti ai soci, salvo diversa decisione degli stessi.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

La nomina del o dei liquidatori, la determinazione delle loro prerogative e dei loro poteri e la definizione delle norme per la liquidazione saranno effettuate per decisione dei Soci.

Art. 24 - RECESSO -

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel

Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.



Allegato B

Attività Trasferite (valori al 31 dicembre 2025)

- Immobilizzazioni immateriali (Macchinari, impianti, attrezzature): € 5.832.146
- Immobilizzazioni materiali (Marchi, brevetti, licenze): € 20.546
- Crediti verso clienti: € 2.407.180
- Disponibilità liquide: € 357.764
- Altri Crediti: € 360.173
- Imposte differite attive + patent box**: € 2.278.424
- **Totale Attivo Trasferito: € 11.256.233**

Di seguito, il prospetto delle perdite fiscali pregresse IRES riferibili a YOLO e delle relative imposte differite attive iscritte a bilancio, con indicazione della quota stimata riferibile alla "Business Line Tech Services" e oggetto di trasferimento alla Società Beneficiaria nell'ambito della Scissione. Il prospetto evidenzia, per ciascun periodo d'imposta, l'imponibile IRES relativo alle perdite fiscali pregresse e la corrispondente imposta differita calcolata applicando l'aliquota IRES del 24%.

NATURA	IMPONIBILE IRES	IRES 24% DIFFERITA A BILANCIO
Perdita Ires 2017	24.624	5.910
Perdita Ires 2018	958.644	230.075
Perdita Ires 2019	1.502.766	360.664
Perdita Ires 2020	1.774.258	425.822
Perdita Ires 2021	1.772.263	425.343
Perdita Ires 2022	2.510.766	602.584
Perdita Ires 2022 da patent box	1.576.767	378.424
Perdita Ires 2023	4.141.714	994.011
Perdita Ires 2024	4.286.143	1.028.674
Perdita Ires 2025	4.681.948	1.123.668
FORMAZIONE PER NATURA AL 31/05/2026		
NATURA	IMPONIBILE IRES	IRES 24% DIFFERITA A BILANCIO
Perdita Ires	23.229.893	5.575.174
TRASFERIMENTO MEDIANTE SCISSIONE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA		
Rapporto	0,409	2.278.424

Allegato C

Passività Trasferite (valori al 31 dicembre 2025)

- Debiti verso fornitori: € 2.934.974
- Fondo Trattamento Fine Rapporto (TFR) personale trasferito: € 19.156
- Debiti bancari: € 604.111
- Altri Debiti: € 345.013
- **Totale Passivo Trasferito: € 3.903.254**
- **Patrimonio Netto Trasferito (Valore di Scorporo): € 7.352.254**

Debiti finanziari e dettaglio dei relativi contratti:

ISTITUTO FINANZIATORE	TIPOLOGIA	IMPORTO ORIGINARIO	DURATA	GARANZIE
Banca Progetto S.p.A.	Mutuo chirografario	€ 1.000.000,00	Durata 60 mesi; scadenza finale 31/07/2027	Garanzia Fondo Centrale di Garanzia PMI, con importo massimo garantito pari a € 800.000,00 e copertura massima pari all'80% della perdita definitiva, come da contratto
Banca Sella S.p.A.	Mutuo chirografario a tasso fisso	€ 500.000,00	Durata 60 mesi, con rimborso mensile secondo piano di ammortamento	Finanziamento chirografario, senza garanzie reali o personali specifiche ulteriori rispetto alle condizioni contrattuali del finanziamento

